

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

L.R. 22/2020, art. 2, c. 7 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37).

DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

DPRReg. 1/9/2021, n. 0148/Pres. (B.U.R. 15/9/2021, n. 37).

DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Sicurezza sul lavoro

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Regimi di aiuto

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 8 Intensità di aiuto, cumulo e limiti di spesa
- Art. 9 Ammontare massimo dell'incentivo
- Art. 10 Presentazione della domanda di incentivo
- Art. 11 Riparto delle risorse su base provinciale
- Art. 12 Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda
- Art. 13 Concessione degli incentivi
- Art. 14 Erogazione in via anticipata
- Art. 15 Realizzazione dell'iniziativa
- Art. 16 Variazioni soggettive del beneficiario

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 17 Presentazione della rendicontazione
- Art. 18 Modalità di rendicontazione
- Art. 19 Liquidazione degli incentivi
- Art. 20 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
- Art. 21 Obblighi del beneficiario
- Art. 22 Ispezioni e controlli

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Rinvio dinamico
- Art. 25 Entrata in vigore

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato C bis

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio regionale per favorire lo sviluppo del sistema produttivo in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d)¹, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e in attuazione dell'articolo 17, comma 2, di tale legge regionale, criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno di iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali delle piccole e medie imprese in Friuli Venezia Giulia dirette al perseguimento da parte dell'impresa di almeno una delle seguenti finalità:

- a) trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti;
- b) ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie;
- c) sviluppo di strategie di servitizzazione;
- d) accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
- e) successione nella gestione dell'impresa;
- f) fusione societaria;
- g) introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative;
- h) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare.²

1 bis. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.³

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

² Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) servizi di temporary management: servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, delle azioni gestionali, e di supporto dell'impresa nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1⁴;
- b) personale manageriale altamente qualificato: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1⁵;
- c) Camera di commercio competente: la Camera di commercio al cui ambito territoriale di competenza si riferisce l'iniziativa:
 - 1) la CCIAA di Pordenone-Udine in relazione al territorio provinciale di Pordenone e in relazione al territorio provinciale di Udine;
 - 2) la CCIAA Venezia Giulia in relazione al territorio provinciale di Trieste e in relazione al territorio provinciale di Gorizia;⁶
- d) "PMI supportate da Friulia": le PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia SpA nell'ambito di progetti di coaching promossi dalla stessa, nel cui capitale sociale ha assunto partecipazioni la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia – Friulia SpA finalizzate ad interventi che contemplano l'acquisizione di servizi di temporary management o l'assunzione di personale manageriale; la partecipazione di Friulia SpA deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere almeno fino alla concessione dell'incentivo;
- d bis) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;⁷
- d ter) responsabilità sociale d'impresa: processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle operazioni aziendali e nella strategia di base dell'impresa in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale nonché di identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi dell'attività d'impresa;⁸
- d quater) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;⁹
- d quinquies) costo salariale: importo a carico del beneficiario dell'incentivo in relazione al posto di lavoro interessato, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali;^{10 11}
- d sexies) sede operativa: sede legale o altre unità locali¹² dell'impresa, in cui sono stabilmente collocati personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività economica svolta dall'impresa;¹³
- d septies) dichiarazione dell'IRAP: dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive scadente nell'anno di presentazione della domanda dell'incentivo, o, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'impresa non abbia ancora presentato la dichiarazione e non siano ancora scaduti i termini per la presentazione di tale dichiarazione, la dichiarazione scadente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;^{14 15}
- d octies) lavoratori: dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;¹⁶
- d nonies) avvio dell'iniziativa: la data di sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni di servizi di temporary manager ovvero la data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio relativo al personale manageriale altamente qualificato ovvero la data di iscrizione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale.¹⁷

Art. 3
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo

⁹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹¹ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹³ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁴ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁵ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPRReg. 1/9/2021, n. 148/Pres. (B.U.R. 15/9/2021, n. 37).

¹⁶ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁷ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo alla Camera di commercio competente,¹⁸ comprensivo degli interessi legali.

CAPO II SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 4 (*Soggetti beneficiari e requisiti*)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le PMI che realizzano le iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali di cui all'articolo 5 dirette al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1¹⁹.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese²⁰;
- b) essere attive;
- c) avere sede operativa^{21 22} nel territorio regionale;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale²³.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di:

- a) un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto de minimis;
- b) sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),²⁴ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa

¹⁸ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁹ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁰ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²¹ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

²² Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁴ Parole aggiunte da art. 4, comma 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 5
(Iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le ²⁵ iniziative che prevedono ²⁶:

- a) l'acquisizione di servizi di temporary management;
- b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;
- b bis) la partecipazione dei titolari, amministratori e dei lavoratori della PMI²⁷ a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.²⁸

1 bis. La realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, deve contemplare un progetto di sviluppo o consolidamento della attività economica svolta in sedi operative situate nel territorio regionale, esclusa in ogni caso la riduzione o la delocalizzazione della stessa.^{29 30}

1 ter. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui l'impresa svolga attività economica sia in sedi situate sul territorio regionale sia in altre sedi, l'incentivo è parametrato alla quota del valore della produzione riferito al territorio regionale rispetto al valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è parametrato al numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.³¹

2. (ABROGATO).³²

3. Il luogo della prestazione del personale di cui al comma 1, lettere b) e b bis), come registrato nel Libro unico del lavoro, è stabilito presso sede sita sul territorio regionale.³³

²⁵ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁶ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

²⁷ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

²⁸ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

²⁹ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁰ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

³¹ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³² Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³³ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

Art. 6
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, salvo i casi in cui l'IVA sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale,³⁴ sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

- a) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione di servizi di temporary management^{35,36}
- b) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le spese relative al costo salariale spettante al personale manageriale altamente qualificato per le prestazioni rese;^{37 38}
- b bis) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), le spese di iscrizione di titolari, amministratori e personale dell'impresa ai percorsi formativi e le eventuali spese per l'acquisto di testi connessi agli stessi.^{39 40}

2. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

2 bis. L'avvio dell'iniziativa ha luogo successivamente alla presentazione della domanda.^{41 42}

3. I servizi di cui al comma 1, lettera a), non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità e possono essere forniti:

- a) da imprese e da professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio prestato;
- b) da università e da istituti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) da enti pubblici, dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005 e dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e dai cluster di cui all'articolo 15 della legge

³⁴ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

³⁶ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁷ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

³⁸ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

³⁹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁴⁰ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), punto 4), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴¹ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴² Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)^{43,44}

3 bis. Le persone impiegate dai fornitori di cui al comma 3 nell'ambito della prestazione del servizio di temporary management devono avere maturato esperienza nella prestazione di tale servizio pari ad almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, come attestato da curriculum vitae allegato alla domanda di incentivo.^{45 46}

4. Le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato, sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. L'esperienza maturata dal personale manageriale altamente qualificato nello svolgimento del tipo di prestazione oggetto dell'iniziativa è pari ad almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, come attestato da curriculum vitae allegato alla domanda di incentivo. Il titolo di studio, i titoli professionali o i titoli di formazione del personale manageriale devono essere coerenti con il tipo di prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale altamente qualificato.^{47 48}

5. (ABROGATO).⁴⁹

Art. 7 (Regimi di aiuto)

1. Gli incentivi per l'acquisizione di servizi di temporary management previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 651/2014, con particolare riferimento all'articolo 18 di detto regolamento⁵⁰.

2. Gli incentivi per l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché gli aiuti sulle spese di cui all'articolo 6, comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L di data 15 dicembre 2023^{51 52}.

⁴³ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁴⁴ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴⁵ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴⁶ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁴⁷ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁴⁸ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁴⁹ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵⁰ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵¹ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

2 bis. Gli incentivi per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b bis) sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831^{53, 54}

3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831⁵⁵, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/2831⁵⁶ i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato B.

5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento ad un'impresa unica, non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.^{57 58}

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8 *(Intensità di aiuto, cumulo⁵⁹ e limiti di spesa)*

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

1 bis. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 1 ter, l'incentivo è concesso applicando, all'importo di cui al comma 1, la percentuale corrispondente al rapporto tra il valore della produzione relativo al territorio regionale e il valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è concesso applicando all'importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.⁶⁰

⁵³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁵⁴ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁵⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁵⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁵⁷ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁵⁸ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁵⁹ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁰ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

1 ter. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2831⁶¹ e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.⁶²

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000,00 euro. Nel caso in cui la domanda abbia per oggetto esclusivamente le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 1.500,00 euro.⁶³

3. La spesa di cui all'articolo 6, comma 2, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 9

(Ammontare massimo dell'incentivo)

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda⁶⁴ è pari a:
- a) 40.000,00⁶⁵ euro per le spese per l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - b) 60.000,00⁶⁶ euro per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b bis) 2.000,00 euro per le spese per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis).⁶⁷

Art. 10

(Presentazione della domanda di incentivo)

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente alla Camera di commercio competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa al territorio provinciale nel quale sono stabilite le sedi operative⁶⁸ di cui

⁶¹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁶² Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶³ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁶⁴ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁶⁷ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁶⁸ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

all'articolo 5, comma 1 bis⁶⁹. Nel caso in cui le sedi operative⁷⁰ di cui al primo periodo sono stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata alla Camera di commercio competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.^{71 72}

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con bando⁷³ approvato con decreto del direttore del Servizio della Direzione centrale attività produttive e turismo⁷⁴ competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione⁷⁵.

2 bis. Sulla base di direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, il bando di cui al comma 2 può anche essere limitato soltanto alla presentazione delle domande per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ovvero di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), nonché limitato soltanto a una o più delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.^{76 77 78}

3. (ABROGATO).⁷⁹

4. (ABROGATO).⁸⁰

5. (ABROGATO).⁸¹

6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun bando⁸² di cui al comma 2. La domanda non può avere ad oggetto contemporaneamente una iniziativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e una iniziativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)⁸³.

7. (ABROGATO).⁸⁴

8. (ABROGATO).⁸⁵

⁶⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁷⁰ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁷¹ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁷² Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷³ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁷⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁷⁵ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁶ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁷⁷ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

⁷⁸ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁷⁹ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁰ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸¹ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁸³ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁴ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

9. (ABROGATO).⁸⁶

10. (ABROGATO).⁸⁷

11. (ABROGATO).⁸⁸

Art. 11

(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.⁸⁹

Art. 12

(Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda)

1. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio competente⁹⁰ tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C.

2. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato C sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio complessivo almeno pari a 18, fermo restando che la domanda deve conseguire almeno 5 punti nel criterio d) dell'allegato medesimo⁹¹. Nel caso di domande presentate da parte di PMI supportate da Friulia sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio almeno pari a 15.

3. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. La Camera di commercio competente⁹² procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

4. La Camera di commercio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario,

⁸⁵ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁶ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁷ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁸ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁸⁹ Comma sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹⁰ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹¹ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁹² Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.⁹³

5. (ABROGATO).⁹⁴

6. In pendenza del termine di cui al comma 4⁹⁵, il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, è sospeso.

7. La Camera di commercio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).^{96 97}

8. E' facoltà delle Camere di commercio competenti⁹⁸ prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande presentate.

Art. 13

(Concessione degli incentivi)

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.⁹⁹

3. (ABROGATO).¹⁰⁰

4. (ABROGATO).¹⁰¹

⁹³ Comma sostituito da art 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁹⁴ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁹⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. d), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁹⁶ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹⁷ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. e), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

⁹⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

⁹⁹ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰⁰ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰¹ Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 17, comma 1;
 - b) gli obblighi del beneficiario previsti dall'articolo 21, comma 1.¹⁰²

6. La Camera di commercio competente¹⁰³ comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

Art. 14
(Erogazione in via anticipata)

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa^{104 105};
- b) fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio competente).¹⁰⁶

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 15
(Realizzazione dell'iniziativa)¹⁰⁷

01. Il beneficiario realizza l'iniziativa nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'incentivo, in conformità al progetto di sviluppo o consolidamento dell'attività economica di cui all'articolo 5, comma 1 bis.¹⁰⁸

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa possono essere proposte presentando alla Camera di commercio competente formale richiesta, adeguatamente motivata e

¹⁰² Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰³ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰⁴ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰⁵ Parole soppresse da art. 10, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁰⁶ Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁰⁷ Rubrica sostituita da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁰⁸ Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.^{109 110}

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa. Non sono ammesse variazioni che comportano la realizzazione di finalità diverse da quelle indicate in sede di presentazione della domanda.¹¹¹

3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione delle persone impiegate dai fornitori che rendono¹¹² i servizi di temporary management o del personale manageriale altamente qualificato, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato ¹¹³ curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata dal sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituto.¹¹⁴

4. La Camera di commercio competente¹¹⁵ provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 16

(Variazioni soggettive del beneficiario)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo¹¹⁶;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 21 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

¹⁰⁹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹¹⁰ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹¹¹ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. d), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹¹² Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. e), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹¹³ Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. e), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹¹⁴ Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹¹⁵ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹¹⁶ Parole soppresse da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Camera di commercio competente,¹¹⁷ domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese presso la Camera di commercio competente¹¹⁸;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento della Camera di commercio competente¹¹⁹ conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 17 (Presentazione della rendicontazione)¹²⁰

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore del Servizio della Direzione centrale attività produttive e turismo¹²¹ competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione¹²². Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

¹¹⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. b), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹¹⁸ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹¹⁹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹²⁰ Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 7, L.R. 22/2020 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37).

¹²¹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹²² Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, ¹²³ accordabile per un periodo massimo di centoventi¹²⁴ giorni.

3. La rendicontazione è presentata con le modalità stabilite nel bando¹²⁵ di cui all'articolo 10, comma 2¹²⁶.

Art. 18 (Modalità di rendicontazione)

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, ¹²⁷ costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
- c bis) relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa di sviluppo di adeguate capacità manageriali, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle modalità di svolgimento delle prestazioni da parte del personale manageriale altamente qualificato o del soggetto prestatore di servizi di temporary management;¹²⁸
- d) relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di temporary management, descrittiva della prestazione eseguita¹²⁹;
- d bis) attestato di partecipazione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale.¹³⁰

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

¹²³ Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹²⁴ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹²⁵ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹²⁶ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹²⁷ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹²⁸ Lettera aggiunta da art. 18, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹²⁹ Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), punto 3), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹³⁰ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

4. (ABROGATO).¹³¹

5. La Camera di commercio competente¹³² ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. (ABROGATO).¹³³

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
- b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;
- c) (ABROGATA).^{134 135}

7 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), il beneficiario è tenuto altresì a presentare in sede di rendicontazione una quietanza liberatoria sottoscritta, rispettivamente, dal fornitore dei servizi di temporary management ovvero dal personale manageriale altamente qualificato, avente ad oggetto il regolare e completo pagamento della prestazione eseguita.¹³⁶

8. (ABROGATO).¹³⁷

9. (ABROGATO).¹³⁸

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

¹³¹ Comma abrogato da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹³² Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹³³ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

¹³⁴ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

¹³⁵ Lettera abrogata da art. 18, c. 1, lett. d), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹³⁶ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹³⁷ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

¹³⁸ Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra ¹³⁹ l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

Art. 19

(Liquidazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio competente¹⁴⁰.

1 bis. L'importo è liquidato nel rispetto della normativa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).¹⁴¹

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 18, comma 12.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 17, comma 2,¹⁴² o, nel caso di proroga del termine, se la

¹³⁹ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁴⁰ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁴¹ Comma aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁴² Parole aggiunte da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

- rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata¹⁴³ oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 12;
 - d) nel caso di cui all'articolo 18, comma 13.
- d bis) nel caso in cui l'iniziativa realizzata non sia conforme al progetto di sviluppo o consolidamento dell'attività economica di cui all'articolo 5, comma 1 bis.¹⁴⁴

3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 8, comma 2;
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

4. La Camera di commercio competente¹⁴⁵ comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 21.

Art. 21 (*Obblighi del beneficiario*)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi dal momento di presentazione della domanda e per almeno tre anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione¹⁴⁶ dell'iniziativa:

- a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
- b) mantenere le sedi operative¹⁴⁷ dell'impresa esistenti al momento della presentazione della domanda attive nel territorio regionale.¹⁴⁸

1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), è ammissibile lo spostamento o l'accorpamento di sedi operative all'interno del territorio regionale ai fini della migliore organizzazione dell'attività economica ivi svolta.¹⁴⁹

¹⁴³ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁴⁴ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁴⁵ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁴⁶ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), punto 1), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁴⁷ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. a), punto 2), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁴⁸ Comma sostituito da art. 21, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, la Camera di commercio competente¹⁵⁰ procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, la Camera di commercio competente¹⁵¹ ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 22 (Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Camera di commercio competente¹⁵² può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 ¹⁵³.

Art. 24 (Rinvio dinamico)

¹⁴⁹ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

¹⁵⁰ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁵¹ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. c), DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁵² Parole sostituite da art. 22, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁵³ Parole soppresse da art. 17, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

- a) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia

perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, il regolamento medesimo si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a

¹⁵⁴ Allegato sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati:

a) con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione;

b) con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento;

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Allegato C^{155 156 157}
(riferito all'articolo 12 comma 1)

Criteria valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Progetto che prevede un contributo alla sostenibilità ambientale in termini di ricaduta ambientale i cui risultati riguardano l'efficientamento energetico, il risparmio delle risorse energetiche, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.	5
b	Progetto diretto allo sviluppo e fabbricazione delle tecnologie digitali di cui all'allegato C bis	5
c	Percentuale di intensità di incentivo richiesta ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima dell'eventuale parametrizzazione di cui all'art. 8 comma 1 bis	⇒ superiore al 48%: 0 pari o minore del 48% e superiore al 44%: 5 pari o minore del 44% e superiore al 40%: 7 ⇒ pari o minore del 40%: 10
d	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	- Buono: 10; - Sufficiente: 5; - Insufficiente: 0.
e	PMI supportata da Friulia al momento della presentazione della domanda	1
f	Adesione ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013) al momento della presentazione della	1

¹⁵⁵ Parole sostituite da art. 23, c. 1, DPRReg. 31/5/2021, n. 094/Pres. (B.U.R. 16/6/2021, n. 24).

¹⁵⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 8/5/2017, n. 099/Pres. (B.U.R. 17/5/2017, n. 20).

¹⁵⁷ Allegato sostituito da art. 19, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).

	domanda	
g	Conseguimento del rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legge n. 1/2012) al momento della presentazione della domanda	1
h	Domanda presentata da società benefit (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 376 e seguenti)	1
i	Progetto riguardante attività rientrante nella sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 (Attività manifatturiere)	3
l	Progetto diretto all'aggregazione di altre imprese tramite fusione o costituzione di reti	2

Allegato C bis¹⁵⁸
(riferito all'allegato C)

Tecnologie digitali
Tecnologie di semiconduttori avanzati: microelettronica, compresi i processori; tecnologie fotoniche, compreso il laser ad alta energia; chip ad alta frequenza; apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori con dimensioni dei nodi molto avanzate; tecnologie di semiconduttori qualificate per impiego spaziale.
Tecnologie di intelligenza artificiale: algoritmi di IA; calcolo ad alte prestazioni; <i>cloud computing</i> ed <i>edge computing</i> ; tecnologie di analisi dei dati; visione artificiale, trattamento del linguaggio, riconoscimento degli oggetti; tecnologie per la tutela della vita privata (ad esempio apprendimento federato).
Tecnologie quantistiche: calcolo quantistico; crittografia quantistica; comunicazioni quantistiche; distribuzione quantistica delle chiavi (QKD); rilevamento quantistico, compresa la gravimetria quantistica; radar quantistico; simulazione quantistica; <i>imaging</i> quantistico; orologi quantistici; metrologia; tecnologie quantistiche qualificate per impiego spaziale.
Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali: comunicazioni e connettività digitali sicure, come RAN (<i>Radio Access Network</i> , rete di accesso radio) e Open RAN, 5G e 6G; tecnologie di cibersicurezza, compresi la sorveglianza informatica, i sistemi di sicurezza e intrusione, la scienza forense digitale; internet delle cose e realtà virtuale; tecnologie di registro distribuito e identità digitale; tecnologie di orientamento, navigazione e controllo, compresi l'avionica e il posizionamento marino, e PNT spaziali; connettività sicura via satellite.
Tecnologie di rilevamento avanzato: rilevamento elettro-ottico, radar, chimico, biologico, di radiazioni e distribuito; magnetometri, gradiometri magnetici; sensori di campo elettrico subacquei; gravimetri e gradiometri.
Robotica e sistemi autonomi: veicoli autonomi con o senza equipaggio (spaziali, aerei, terrestri, di superficie e subacquei), compreso lo <i>swarming</i> ; robot e sistemi di precisione controllati da robot; esoscheletri; sistemi basati sull'IA.

¹⁵⁸ Allegato aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 6/8/2025, n. 083/Pres. (B.U.R. 20/8/2025, n. 34).